



**COMUNE DI PALMAS ARBOREA**  
(Provincia di Oristano)

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico, di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/03/2021

## **Indice**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
Articolo 2 - Soggetto attivo .....	5
Articolo 3 - Norme transitorie .....	5
CAPO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 5 - Presupposto impositivo .....	6
Articolo 6 - Soggetto passivo.....	6
Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	6
Articolo 8 – Dichiarazione.....	6
Articolo 9 – Autorizzazioni .....	8
Articolo 10 – Rilascio delle autorizzazioni .....	8
Articolo 11 – Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione – Deposito cauzionale.....	9
Articolo 12 - Divieti e limitazioni.....	9
Articolo 13 - Pubblicità che non necessita di autorizzazione .....	9
Articolo 14 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	10
Articolo 15 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	10
Articolo 16 – Rinnovo o proroga.....	11
Articolo 17 – Anticipata rimozione, revoca e modifica. Rinuncia .....	11
Articolo 18 – Decadenza .....	12
Articolo 19 - Modalità di applicazione del canone .....	12
Articolo 20 – Definizione di insegna d’esercizio .....	13
Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	13
Articolo 22 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie .....	13
Articolo 23 - Pagamento del canone.....	14
Articolo 24 – Rimborsi e compensazione.....	14
Articolo 25 - Accertamento .....	14
Articolo 26 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	15
Articolo 27 – Riduzioni e maggiorazioni .....	15
Articolo 28 - Esenzioni .....	16
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - .....	17
Articolo 29 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	17
Articolo 30 - Servizio delle pubbliche affissioni .....	17
Articolo 31 - Impianti privati per affissioni dirette .....	18
Articolo 32 - Modalità delle pubbliche affissioni .....	18
Articolo 33 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	18
Articolo 34 – Materiale pubblicitario abusivo.....	19
Articolo 35 - Riduzione del diritto .....	19
Articolo 36 - Esenzione dal diritto .....	19
Articolo 37 - Pagamento del diritto .....	20
Articolo 38 - Norme di rinvio .....	20
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	20
Articolo 39 – Disposizioni generali.....	20
Articolo 40 - Il presupposto impositivo .....	20

Articolo 41 - Soggetto passivo.....	20
Articolo 42 - Tipologie di occupazioni .....	20
Articolo 43 - Occupazioni abusive .....	21
Articolo 44 - Domanda di occupazione .....	21
Articolo 45 - Istruttoria della domanda di concessione o autorizzazione .....	23
Articolo 46 - Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	24
Articolo 47 - Contenuto della concessione o autorizzazione – Deposito Cauzionale .....	25
Articolo 48 - Obblighi del concessionario.....	25
Articolo 49 - Durata dell'occupazione .....	26
Articolo 50 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	27
Articolo 51 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	27
Articolo 52 - Rinnovi, proroghe, rinunce.....	29
Articolo 53 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	30
Articolo 54 - Classificazione delle strade e definizione delle zone del territorio .....	30
Articolo 55 - Determinazione dei coefficienti moltiplicatori .....	31
Articolo 56 - Commisurazione dell'area occupata .....	32
Articolo 57 - Passi carrabili .....	33
Articolo 58 - Occupazioni con condutture, cavi, impianti ecc. ....	34
Articolo 59 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	34
Articolo 60 - Esenzioni .....	35
Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	36
Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	36
Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva .....	37
Articolo 64 - Rimborsi .....	37
Articolo 65 - Sanzioni.....	37
Articolo 66 - Attività di recupero.....	38
CAPO V – CANONE MERCATALE .....	38
Articolo 67 – Disposizioni generali.....	38
Articolo 68 - Soggetto attivo.....	38
Articolo 69 - Domanda di occupazione .....	38
Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	39
Articolo 71 - Criteri di commisurazione del canone e agevolazioni .....	39
Articolo 72 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	39
Articolo 73 - Occupazioni abusive .....	40
Articolo 74 - Soggetto passivo.....	40
Articolo 75 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	40
Articolo 76 - Accertamento e riscossione coattiva .....	41
Articolo 77 - Rimborsi .....	41
Articolo 78 - Sanzioni.....	41
Articolo 79 - Attività di recupero.....	42

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le pubbliche affissioni.
3. Il canone di cui al primo comma sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli concessi a prestazioni di servizi.
4. La superficie degli impianti destinati dal Comune di Palmas Arborea al servizio delle pubbliche affissioni viene, se del caso, stabilita con successivo provvedimento della Giunta Comunale.
5. La procedura propedeutica e l'adozione del provvedimento di autorizzazione e/o concessione sono attribuite all'Ufficio di Polizia Locale (di seguito, ai fini del presente regolamento, Responsabile del procedimento) appartenente all'Area Amministrativa salvo altra diversa previsione normativa.
6. L'Ufficio di Polizia Locale cura l'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione e/o autorizzazione, verifica l'avvenuto versamento del canone propedeutico al rilascio della concessione/autorizzazione stessa ed effettua tutte le operazioni di competenza ai fini di vigilanza e controllo successivi, comprese quelle indicate nel presente regolamento.
7. L'Ufficio di Polizia Locale trasmette copia della concessione/autorizzazione rilasciata soggetta a canone all'Ufficio Tributi e se di competenza all'Ufficio Tecnico; trasmette, inoltre, ogni successivo atto che modifichi il contenuto della concessione/autorizzazione iniziale e che incida sulle competenze dei medesimi Uffici indicati.
8. L'Ufficio Tributi, quantifica la somma corrispondente al canone dietro richiesta dell'Ufficio di Polizia Locale, predispone gli atti per il rimborso di eventuali somme versate a titolo di canone o cauzione, verifica l'avvenuto versamento del canone relativamente alle somme successive alla prima (necessaria ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione stessa) e svolge le attività di competenza volte al recupero delle somme dovute e non versate anche avvalendosi di concessionari della riscossione, oltre che ogni altra attività di propria competenza disciplinate dal presente regolamento.
9. L'Ufficio Tecnico Comunale rilascia i pareri di competenza propedeutici al rilascio della concessione/autorizzazione e alla restituzione di eventuali somme versate dietro

richiesta dell'Ufficio di Polizia Locale ed effettua ogni altra attività di propria competenza legata alle occupazioni disciplinate dal presente regolamento.

### ***Articolo 2 - Soggetto attivo***

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Palmas Arborea.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 della fonte legale di regolazione.
3. Al Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
4. Le attività propedeutiche e l'adozione del provvedimento di autorizzazione/concessione sono attribuite all'Ufficio di Polizia Locale (di seguito responsabile del procedimento) appartenente all'Area Amministrativa fatto salvo quanto di competenza dello sportello SUAPE (Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia).
5. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### ***Articolo 3 - Norme transitorie***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. L'accertamento e la riscossione del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 2021.
3. Le concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 2020, con validità temporale anche successiva, sono valide se non in contrasto con le norme del presente regolamento.
4. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ***CAPO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA***

### ***Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, di cui al Capo IV del presente regolamento.

3. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti maggiore rispetto alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, la parte eccedente non sarà assoggettata al canone per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

#### ***Articolo 5 - Presupposto impositivo***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 6 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

#### ***Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari***

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

#### ***Articolo 8 - Dichiarazione***

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione/comunicazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Resta ferma la competenza dello Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) di cui al DPR n.161/2010 (per insegne, cartelli e impianti pubblicitari in genere);
3. Nei casi non riconducibili allo sportello SUAPE, chiunque intenda ottenere il rilascio dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Palmas Arborea, indirizzata all'Ufficio di Polizia Locale, che ne rilascia apposita ricevuta.
4. Il modello di dichiarazione/comunicazione predisposto e messo a disposizione dal comune, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso. La dichiarazione/comunicazione anche se non redatta su modello predisposto dal comune, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nel presente regolamento e si effettua in forma scritta, firmata.
5. La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
6. La domanda di autorizzazione deve essere redatta, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, su apposito modulo predisposto dal Comune di Palmas Arborea e deve contenere:
  - a) se il richiedente è una persona fisica o un'impresa individuale: l'indicazione delle generalità di residenza o domicilio legale, il codice fiscale ovvero la partita IVA del richiedente e l'attività esercitata (in caso di impresa individuale), indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o domicilio legale;
  - b) se il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati alla lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e la Partita IVA, nonché le generalità del rappresentante legale o dell'amministratore anche di fatto (allegando la documentazione attestante) e l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
  - c) l'ubicazione esatta dell'installazione o dei mezzi per cui si chiede l'autorizzazione e la relativa superficie o estensione lineare. La domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e/o da ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione da parte del competente ufficio (es. disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante);
  - d) l'oggetto dei messaggi pubblicitari (il tipo di attività che si intende svolgere nonché la descrizione dell'eventuale mezzo e/o impianto e quantità; se il mezzo è opaco oppure luminoso e/o illuminato - per es. da faretti; se il mezzo è monofacciale o bifacciale; ogni altra informazione utile alla quantificazione del canone);
  - e) numero dei messaggi pubblicitari; dei mezzi o dei soggetti impiegati (es. nel caso del volantinaggio);
  - f) la superficie se misurabile;
  - g) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessario;
  - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
  - i) qualora siano richieste dalla normativa vigente specifiche autorizzazioni, nullavolta o altro provvedimento propedeutico, devono essere indicate nella domanda e deve esserne dimostrato il possesso.
7. Nel caso in cui la domanda presenti la mancanza di uno o più degli elementi sopra indicati il Responsabile del procedimento invita l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti assegnandogli un inderogabile termine entro il quale provvedervi. Nel caso il richiedente l'autorizzazione non provveda ad integrare la domanda entro i

termini indicati, la comunicazione di cui al periodo precedente vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione.
9. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
10. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il **31 marzo** dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
11. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo ai sensi dell'art.1 comma 835 L. n. 160/2019.

### ***Articolo 9 – Autorizzazioni***

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse (es. iniziative pubblicitarie, installazione, o modifica insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo) è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Ai fini autorizzatori si applica quanto previsto dal presente regolamento oltre ogni altra previsione regolamentare disposta dal Comune di Palmas Arborea. Nell'eventualità in cui dovessero emergere dei contrasti tra i vari regolamenti comunali vigenti si applica il principio cronologico.
3. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta, in caso di rinuncia dell'interessato, all'ottenimento della concessione o autorizzazione di cui al presente regolamento, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo forfettario pari a € 20,00.

### ***Articolo 10 – Rilascio delle autorizzazioni***

1. Le autorizzazioni s'intendono in tutti i casi accordate:
  - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - a titolo precario;
  - con l'obbligo del soggetto passivo di riparare tutti i danni derivanti dal suo operato;
  - con la facoltà dell'amministrazione comunale di inserire nuove condizioni;
  - con la responsabilità a carico del soggetto passivo per qualsiasi danno o molestia arrecati e contestati da terzi per effetto della autorizzazione.
2. L'eventuale non accoglimento della richiesta di autorizzazione è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
3. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di **trenta** giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui tali autorizzazioni sono presentate all'Ufficio Protocollo.
4. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o

autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

5. Nel caso in cui vengano presentate più domande riguardanti l'autorizzazione riconducibile alla medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda come attestata dal registro di protocollo generale dell'Ente. Qualora le domande ammesse siano state presentate nel medesimo giorno e siano in numero superiore agli spazi disponibili, il Responsabile del Procedimento verifica se sia possibile determinare la priorità nella presentazione delle domande prendendo in considerazione l'orario di ricezione delle domande stesse (a titolo esemplificativo tramite l'orario di ricezione se la domanda è presentata tramite e-mail o PEC). Qualora la priorità di cui al periodo precedente non sia desumibile dai dati di protocollazione, il Responsabile del procedimento informa gli interessati di tale situazione con invito a presentarsi al sorteggio pubblico di assegnazione indicando luogo, giorno e ora.

### ***Articolo 11 - Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione - Deposito cauzionale***

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio Amministrativo rilascia o nega l'autorizzazione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. La consegna dell'atto di autorizzazione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura e con le modalità stabilite.
3. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, il quale deve avvenire prima del rilascio della concessione o autorizzazione, qualora:
  - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
4. L'ammontare della cauzione o della fideiussione è comunicato al richiedente l'occupazione dal Responsabile del procedimento, su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico comunale, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
5. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati al nulla osta del Responsabile del Servizio Tecnico.
6. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'autorizzazione è connessa ad uno o più eventi per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura di tutti i danni derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
7. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la subconcessione a terzi, la cessione o il trasferimento.

### ***Articolo 12 - Divieti e limitazioni***

1. Si applica quanto previsto dal Regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale oltre che quanto previsto dal Regolamento comunale edilizio vigenti.

### ***Articolo 13 - Pubblicità che non necessita di autorizzazione***

1. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

a) locandine, vetrofanie temporanee (es. promozioni per svendite e simili), volantini; L'esposizione diretta di locandine nei pubblici esercizi è una forma di pubblicità temporanea. Per poterla effettuare bisogna portare le locandine presso l'ufficio di Polizia Locale di riferimento e farle timbrare. Prima del ritiro, inoltre, sarà necessario compilare un modulo di dichiarazione e provvedere al versamento del canone, se dovuta. Le locandine vengono riconsegnate timbrate con l'indicazione del giorno di scadenza della pubblicità. Le locandine possono essere esposte solo all'interno di locali aperti al pubblico e di esercizi pubblici in genere. La loro esposizione al di fuori di questi luoghi (ad esempio su muri di cinta, colonne, alberi, recinzioni, ecc.) è soggetta a sanzione.

Il timbro attesta l'avvenuta dichiarazione e il pagamento. Le locandine esenti dal pagamento del canone devono essere comunque dichiarate e il soggetto che ne richiede l'esposizione deve essere munito di apposita attestazione di esenzione.

b) pubblicità su autoveicoli;

c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della Strada (D. lgs. 30/04/1992, n. 285, D.Lgs 10/09/1993, n. 360) e al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

2. Nei casi di cui al comma precedente, deve essere presentata una comunicazione al Comune, prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria, affinché provveda al conteggio degli importi dovuti.

3. Copia del versamento, se dovuto, deve essere conservato nel luogo di occupazione per essere esibito agli addetti al controllo.

#### ***Articolo 14 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è legittimato per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.
4. Il Comune di Palmas Arborea procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata

#### ***Articolo 15 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone **maggiorato del 50 per cento**, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di

accertamento, redatto dalla Polizia Locale, altro pubblico ufficiale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

#### ***Articolo 16 – Rinnovo o proroga***

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo o la proroga.
2. La domanda di rinnovo o di proroga deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste per la prima presentazione dal presente Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo o la proroga della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

#### ***Articolo 17 – Anticipata rimozione, revoca e modifica. Rinuncia***

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca/sospensione, è dovuto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
7. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli interessi e gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

8. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non dà diritto alla restituzione del canone e neanche dei relativi interessi.

### **Articolo 18 – Decadenza**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il Comune, o gestore esterno del servizio, comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza della concessione o autorizzazione è dichiarata anche nei seguenti casi:
  - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
  - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione;
  - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
  - d) il mancato ritiro del provvedimento di concessione o autorizzazione negli stessi termini di cui alla lettera precedente;
  - e) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio del provvedimento;
  - f) in caso di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, la mancata installazione entro il mese dal rilascio dell'atto, salvo che sia diversamente richiesto ed accordato contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione.
  - g) per aver arrecato danni alle proprietà comunali;
5. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.
6. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione/periodo concessionato.

### **Articolo 19 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a **trecento** centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

#### ***Articolo 20 – Definizione di insegna d'esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva **fino a 5 metri** quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

#### ***Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) numero persone o unità impegnate/superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - c) modalità utilizzata;

#### ***Articolo 22 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie***

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del Regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;

### ***Articolo 23 - Pagamento del canone***

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente e comunque deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a **2,00** euro.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli Enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art.1 L. n.160/2019.

### ***Articolo 24 - Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'istanza deve indicare le generalità del richiedente, l'oggetto delle somme pagate, la motivazione alla base del rimborso, oltre che allegare la documentazione attestante le somme versate.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Il Comune provvede nel termine di 180 (centottanta) giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui è nato il credito.
5. Il rimborso non verrà corrisposto se il suo importo ammonta ad una somma inferiore o uguale a euro 2,00 (due);

### ***Articolo 25 - Accertamento***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

2. Per la diffusione **abusiva** di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento come previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento dell'avviso di accertamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale generale delle entrate.

#### ***Articolo 26 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### ***Articolo 27 – Riduzioni e maggiorazioni***

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari **è ridotto alla metà:**
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
  - d) fattispecie pubblicitarie (anche luminose o illuminate) di durata **non superiore a 3 mesi** si applica per ogni mese o **frazione la tariffa pari a un decimo;**
  - e) per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione; qualora abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla **metà** di quella ivi prevista;

f) per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita nella misura **della metà** rispetto alla tariffa prevista per mediante impiego di aeromobili.

g) si applica una **maggiorazione del 50%** alla pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo o mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, in base alla superficie complessiva degli impianti, che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 mq;

h) si applica una **maggiorazione del 100%** alla pubblicità che abbia superficie superiore a 8,5 mq;

i) si applica la **maggiorazione del 100%** alla pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli;

j) si applica la **maggiorazione del 100%** per la pubblicità effettuata con veicoli circolanti con rimorchio;

2. La tariffa deliberata per pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni deve essere superiore rispetto a quella ordinaria.

3. La superficie eccedente i 100 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 25 per cento.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. Il presente comma è da intendersi in deroga a quanto previsto nel comma precedente.

### **Articolo 28 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

l) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -**

#### **Articolo 29 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari che si approva con delibera di Consiglio Comunale.

#### **Articolo 30 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. L'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art.18 del D.Lgs n.507/1993 non è obbligatorio. L'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte di pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
2. L'istituzione di tale servizio non obbligatorio da parte del Comune di Palmas Arborea viene disposta con apposito **successivo** provvedimento.
3. In caso di istituzione del servizio di cui al punto precedente, con deliberazione della Giunta Comunale vengono definite le superfici degli impianti destinati dal Comune di Palmas Arborea al servizio delle pubbliche affissioni.

### ***Articolo 31 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata con apposito atto, nel quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### ***Articolo 32 - Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

### ***Articolo 33 - Diritto sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 cm x 100 cm e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019 ovvero quella determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore

### **Articolo 34 – Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone **maggiorato del 50 per cento**, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

### **Articolo 35 - Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni **è ridotta alla metà**:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. I manifesti di cui al comma precedente, beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

### **Articolo 36 - Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Palmas Arborea e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
  - g) per gli annunci mortuari;

### **Articolo 37 - Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis del n. 193 del 2016.

### **Articolo 38 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con dalla vigente normativa in materia.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 39 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali vengono comprese anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 40 - Il presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

### **Articolo 41 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 42 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Si considerano temporanee tutte le occupazioni di fatto residuali rispetto alle permanenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

#### **Articolo 43 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate in assenza di concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, nonché eventuali oneri derivanti dalla custodia dei materiali rimossi. Laddove ritenuto necessario il Comune dispone il sequestro dei materiali e/o impianti utilizzati per l'occupazione.
3. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione del canone **maggiorato del 50 per cento**, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considerano temporanee le occupazioni residuali. Tali occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal **trentesimo giorno** antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da pubblico ufficiale.
6. Alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### **Articolo 44 - Domanda di occupazione**

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento sono soggette a regime concessorio o autorizzatorio.
2. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi o aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituite, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Palmas Arborea, indirizzata all'Ufficio di Polizia Locale, che ne rilascia apposita ricevuta.
3. La domanda di concessione va redatta in bollo su apposito modulo predisposto dal Comune di Palmas Arborea e deve contenere:
  - a) se il richiedente è una persona fisica o un'impresa individuale: l'indicazione delle generalità di residenza o domicilio legale, il codice fiscale ovvero la partita IVA del richiedente e l'attività esercitata (in caso di impresa individuale), indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o domicilio legale;

b) se il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati alla lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e la Partita IVA, nonché le generalità del rappresentante legale o dell'amministratore anche di fatto (allegando la documentazione attestante) e l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare. La domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione da parte del competente ufficio (es. disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante);

d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi, manufatti o altro, con cui s'intende effettuare l'occupazione, e/o l'opera che si intende eseguire;

e) la dimensione dello spazio pubblico che si richiede di occupare espressa in metri quadrati o metri lineari;

f) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni; la frequenza o l'eventuale fascia oraria specifica dell'occupazione;

g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;

h) qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, nullaosta o altro provvedimento propedeutico, devono essere indicate nella domanda e deve esserne dimostrato il possesso.

4. Nel caso in cui la domanda presenti la mancanza di uno o più degli elementi sopra indicati il Responsabile del procedimento invita l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti assegnandogli un inderogabile termine entro il quale provvedervi. Nel caso il concessionario non provveda ad integrare la domanda entro i termini indicati, la comunicazione di cui al periodo precedente vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
5. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione.
6. Per quanto attiene alle occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la relativa domanda o avviso di manomissione, oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, deve specificamente indicare la lunghezza dello scavo per tratte omogenee, la larghezza dell'occupazione e la durata di ciascuna tratta di avanzamento del cantiere.
7. Non è richiesta la concessione, e pertanto non è dovuto il pagamento del canone, per occupazioni:
  - Occasionali (non ricadenti durante eventi, festività o manifestazioni culturali in genere) se di durata non superiore a 8 (otto) ore continuative, non comprese tra quelle indicate nei punti seguenti, e comunque non rientranti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali;
  - Determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci, legna e per le operazioni di trasloco di durata non superiore a 8 (otto) ore continuative;

- Non intralcianti il traffico, qualora riguardino a titolo esemplificativo piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di mantenimento del verde;
  - Effettuate con balconi, bow-windows, simili e infissi di carattere stabile;
  - Realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate.
8. Per le occupazioni di cui al comma precedente è sufficiente presentare entro 3 (tre) giorni prima dell'inizio apposita comunicazione scritta al Protocollo Generale dell'Ente, indirizzata all'Ufficio di Polizia Locale;
  9. Non sono soggetti al regime concessorio e quindi al pagamento del canone relativo, i semplici accessi carrabili o pedonali non riconducibili a quelli specificamente trattati nel presente regolamento come assoggettati al canone.
  10. Per le occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni, feste e sagre la domanda dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'evento, pena la non ricevibilità della stessa.
  11. Salva altra specifica previsione normativa o regolamentare, la domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
  12. Salva altra specifica previsione normativa o regolamentare, la domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
  13. Il Comune ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi precedenti, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
  14. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio di Polizia Locale o ad altro eventuale ufficio competente in materia, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
  15. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art.1 L. n.160/2019. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

#### **Articolo 45 - Istruttoria della domanda di concessione o autorizzazione**

1. La procedura propedeutica e l'adozione del provvedimento di concessione sono attribuite all'Ufficio di Polizia Locale (di seguito, ai fini del presente regolamento, Responsabile del procedimento) appartenente all'Area Amministrativa.
2. Quando la concessione ha ad oggetto una occupazione permanente questa deve essere preceduta da un provvedimento favorevole emesso dalla Giunta Comunale.
3. L'Ufficio di Polizia Locale cura l'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione e annota il rilascio, la data di scadenza, e ogni successivo atto relativo alla concessione in apposito schedario, verifica l'avvenuto versamento del canone propedeutico al

rilascio della concessione stessa ed effettua tutte le operazioni di competenza ai fini di vigilanza e controllo successivi, comprese quelle indicate nel presente regolamento.

4. L'Ufficio di Polizia Locale trasmette copia della concessione/autorizzazione rilasciata all'Ufficio Tributi e se di competenza all'Ufficio Tecnico; trasmette, inoltre, ogni successivo atto che modifichi il contenuto della concessione iniziale e che incida sulle competenze dei medesimi uffici indicati.
5. L'Ufficio Tributi, quantifica la somma corrispondente al canone dietro richiesta dell'Ufficio di Polizia Locale, predispone gli atti per il rimborso di eventuali somme versate a titolo di canone o cauzione, verifica l'avvenuto versamento del canone relativamente alle somme successive alla prima (necessaria ai fini del rilascio della concessione stessa) e svolge le attività di competenza volte al recupero delle somme dovute e non versate anche avvalendosi di concessionari della riscossione, oltre che ogni altra attività di propria competenza legata alle occupazioni disciplinate dal presente regolamento.
6. L'Ufficio Tecnico Comunale rilascia i pareri di competenza propedeutici al rilascio della concessione/autorizzazione e alla restituzione di eventuali somme versate dietro richiesta dell'Ufficio di Polizia Locale ed effettua ogni altra attività di propria competenza legata alle occupazioni disciplinate dal presente regolamento.

#### ***Articolo 46 - Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione***

1. Le concessioni s'intendono in tutti i casi accordate:
  - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - a titolo precario, per la durata massima di anni 10;
  - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - con la facoltà dell'amministrazione comunale di inserire nuove condizioni;
  - con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
2. L'eventuale non accoglimento della richiesta di concessione è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
3. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di **trenta giorni** a far tempo dalla data di protocollazione della domanda. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui tali autorizzazioni sono presentate all'Ufficio Protocollo.
4. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta, in caso di rinuncia dell'interessato, all'ottenimento della concessione o autorizzazione di cui al presente regolamento, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo forfettario pari a € 20,00.
5. Nel caso in cui vengano presentate più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda come attestata dal registro di protocollo generale dell'Ente. Qualora le domande ammesse siano state presentate nel medesimo giorno e siano in numero superiore agli spazi disponibili, il Responsabile del Procedimento verifica se sia possibile determinare la priorità nella presentazione delle domande prendendo in considerazione l'orario di ricezione delle domande stesse (a titolo esemplificativo tramite l'orario di ricezione se la domanda è presentata tramite e-mail o PEC). Qualora la priorità di cui al periodo precedente non sia desumibile dai dati di protocollazione, il Responsabile del procedimento informa gli interessati di tale situazione con invito a presentarsi al sorteggio pubblico di assegnazione indicando luogo, giorno e ora.

6. La concessione può essere rilasciata solo se il richiedente non è debitore nei confronti del Comune di Palmas Arborea per somme riconducibili alle occupazioni di spazi e aree pubbliche (come disciplinate dal presente regolamento) quali i pagamenti dei canoni relativi a precedenti concessioni, sanzioni, penalità etc. che pertanto devono risultare evase ai fini dell'avvio del procedimento atto al rilascio della concessione/autorizzazione.

#### **Articolo 47 - Contenuto della concessione o autorizzazione – Deposito Cauzionale**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio Amministrativo rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica.
3. Nel caso di occupazione permanente di durata pari o inferiore a cinque anni, la stessa è concessa con atto amministrativo comunicato al concessionario. Nel caso di concessioni permanenti, diverse dai passi carrabili, di durata superiore a cinque anni, il Responsabile del Servizio competente deve stipulare con il concessionario un contratto per atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale, con spese a carico del concessionario
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura e con le modalità stabilite.
5. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, il quale deve avvenire prima del rilascio della concessione o autorizzazione, qualora:
  - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
6. L'ammontare della cauzione o della fideiussione è comunicato al richiedente l'occupazione dal Responsabile del procedimento, su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico comunale, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
7. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati al nulla osta del Responsabile del Servizio Tecnico.
8. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad uno o più eventi per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura di tutti i danni derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

#### **Articolo 48 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine

della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- c) esibire su richiesta degli addetti comunali l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa;
  - e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - f) versamento del canone alle scadenze previste;
  - g) dare attuazione a quanto disposto dai responsabili dei settori interessati.
  - h) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
  - i) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
  - j) rispettare quanto previsto dal Regolamento di polizia urbana e Rurale vigente;
2. La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione a terzi. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante indicato dal concessionario.
  3. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, ogni titolare è coobbligato in solido al pagamento del canone e possiede il diritto di rivalsa sugli altri.
  4. Qualora l'occupazione sia a servizio di un condominio, il soggetto passivo del canone è l'amministratore.
  5. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 7, emette un nuovo atto di concessione. A tale nuovo atto consegue il pagamento del canone relativo, con esclusione della restituzione o del conguaglio del canone precedentemente versato.
  6. Chi succede, a qualunque titolo, al concessionario è tenuto ad effettuare il versamento del canone calcolato considerato il periodo per il quale non sia stato pagato dal precedente titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione.
  7. Non è previsto un nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 5 nel caso di trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale, per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate. La concessione, precedentemente rilasciata s'intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.
  8. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà Ufficio di Polizia Locale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

#### ***Articolo 49 - Durata dell'occupazione***

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. Tali condizioni vengono rese note al concessionario tramite apposita comunicazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del Servizio Amministrativo, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.
3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono un'obbligazione autonoma riferita ad anno solare, le frazioni di anno, ai fini della

determinazione del canone, sono computate come anno intero indipendentemente dalla data di inizio e/o fine occupazione.

4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura, prevista per le singole tipologie, riferita a giorno.
5. Le concessioni rilasciate a titolo di “passo carrabile”, costituiscono una eccezione rispetto alle altre concessioni e si intendono rilasciate per 29 (ventinove) anni e possono essere rinnovate alla scadenza.
6. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).

#### ***Articolo 50 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato pagamento, entro 10 (dieci) giorni dai termini stabiliti per il pagamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma relativa al divieto di subconcessione;
  - d) per aver arrecato danni alle proprietà comunali;
  - e) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione o autorizzazione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo, spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo, o dello spazio pubblico;
  - f) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia di edilizia, le opere previste.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio Amministrativo, con provvedimento adeguatamente motivato, il concessionario o chi per lui è tenuto al ripristino del suolo entro i termini indicati dal provvedimento di decadenza e come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario, utilizzando eventualmente la cauzione precedentemente versata.
5. L'Ufficio di Polizia Locale notifica il provvedimento di cui al comma precedente al concessionario e lo comunica all'Ufficio Tributi e agli altri Uffici comunali che sono stati informati in precedenza del rilascio della concessione.

#### ***Articolo 51 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad

insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso o revocato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato.

2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modificazione e/o di sospensione o di revoca, adeguatamente motivato, è emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione dietro indicazione del Responsabile del Servizio che ne ha rilevato i motivi alla base dello stesso.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
  - In occasione di manifestazioni pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale;
  - Per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
  - Per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.
5. L'atto di sospensione, di modifica o di revoca della concessione dovrà essere notificato al concessionario, all'ufficio Tributi e agli altri eventuali uffici comunali che sono stati informati in precedenza del rilascio della concessione stessa; l'atto di sospensione/modifica/revoca, deve indicare i termini, che s'intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato. Quest'ultimo dovrà provvedere alla rimozione totale o parziale dell'occupazione o alla sua modifica, a sue spese, come indicato dal provvedimento di cui sopra.
6. In ogni caso per la modificazione o la sospensione del provvedimento di concessione non potrà essere corrisposto alcun indennizzo. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione, dietro richiesta da parte del concessionario.
7. Qualora la riduzione del canone di cui al punto precedente implichi un credito certo, liquido ed esigibile da parte del concessionario quest'ultimo deve presentare apposita richiesta di rimborso entro 5 anni dall'esistenza del credito, all'Ufficio Tributi che vi provvede nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore, sentiti gli altri uffici competenti (ufficio di polizia locale e ufficio tecnico), oltre che nel rispetto del presente regolamento (a titolo esemplificativo: se le somme non sono inferiori alla soglia minima rimborsabile).
8. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.
9. In caso di **revoca** della concessione/autorizzazione, il concessionario ha diritto, dietro presentazione di apposita domanda all'Ufficio Tributi, al rimborso della somma già versata corrispondente al periodo per il quale non ha potuto più disporre dell'occupazione, senza corresponsione degli interessi; tale somma è calcolata suddividendo la somma versata per il periodo oggetto della concessione e moltiplicata per il periodo non usufruito. Il Rimborso viene riconosciuto qualora sussistano le condizioni dettate dal presente regolamento e dietro parere positivo/nulla osta rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale.
10. In caso di revoca il concessionario ha diritto anche alla restituzione della cauzione eventualmente versata qualora sussistano le condizioni dettate dal presente regolamento e dietro parere positivo/nulla osta rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale e di altri uffici competenti.

11. Le concessioni del sottosuolo possono essere revocate previo nulla osta del Responsabile del Servizio Tecnico per necessità dei pubblici servizi.
12. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

### **Articolo 52 - Rinnovi, proroghe, rinunce**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza, l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto iniziale. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 2 (due) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Il rinnovo o la proroga non sono accordati qualora il Comune di Palmas Arborea decida di utilizzare l'area direttamente per il miglioramento della viabilità e per altri scopi, direttamente o avvalendosi di terzi, per servizi e finalità di pubblico generale interesse sopravvenute.
5. Il rinnovo e la proroga della concessione non sono inoltre accordati per i seguenti fatti e/o comportamenti rilevati dagli uffici competenti al riguardo (in sede di richiesta di parere propedeutico al rinnovo da parte del Responsabile del Procedimento) e comunicati al Responsabile del Procedimento:
  - Qualora il concessionario non ha limitato l'occupazione all'area concessa e, richiamato formalmente non si è adeguato;
  - Quando il concessionario si è reso responsabile dell'inosservanza di condizioni o prescrizioni stabilite nell'atto di concessione, dalla legge e dai regolamenti comunali e, richiamato formalmente non si è adeguato.
6. Ove non sussistono motivi ostativi di cui ai commi precedenti, la concessione può essere rinnovata, rispettando la normativa vigente e quanto stabilito nel presente regolamento, dal Comune di Palmas Arborea, il quale può ridurre l'area concessa ovvero modificarne la delimitazione, ampliare, su richiesta del Concessionario, la superficie e applicare il canone commisurato alla classificazione ed alla superficie dello spazio, secondo le condizioni vigenti al momento del rinnovo/della proroga della concessione.
7. Nel caso in cui il Comune decida di non accordare il rinnovo/la proroga, alla scadenza della concessione, nessun indennizzo e/o rimborso spese è dovuto al concessionario per la rimozione della struttura a suo tempo installata e per il ripristino del suolo a regola d'arte. Lo svincolo eventuale della cauzione è effettuato dall'ufficio competente dopo aver accertato che il canone dovuto è stato corrisposto per tutta la durata della concessione e che il ripristino del suolo è stato eseguito nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.
8. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione può **rinunciare** all'occupazione dandone comunicazione scritta da presentare all'Ufficio protocollo dell'Ente ponendola all'attenzione dell'Ufficio di Polizia Locale. In tale comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale il titolare provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente messa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

9. La rinuncia all'occupazione di cui al comma precedente, non darà diritto alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista dal provvedimento concessorio o dell'autorizzazione, il titolare della concessione/autorizzazione non sarà tenuto al pagamento del canone e nel caso abbia già effettuato il versamento dello stesso canone avrà diritto al rimborso dietro apposita richiesta e senza la corresponsione degli interessi.

#### **Articolo 53 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le tariffe sono aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione pluriennale dell'anno a cui si riferiscono, tenuto anche conto della distinzione delle categorie delle località in cui è suddiviso il territorio comunale. La mancata approvazione entro i predetti termini indica la proroga delle ultime tariffe approvate in precedenza.

#### **Articolo 54 - Classificazione delle strade e definizione delle zone del territorio**

1. In considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche, compresi il valore economico della disponibilità dell'area e il sacrificio imposto alla collettività al fine dell'applicazione del canone, le aree e le strade sono classificate in due categorie:
  - 1^ categoria : Palmas Arborea (si rinvia alla zonizzazione del centro abitato di Palmas Arborea come risulta dal P.U.C. vigente );
  - 2^ categoria : Tiria – Borgata, Monte Arci e aree residuali non comprese nella 1^ categoria;
2. Dette categorie, sono richiamate nella delibera di Giunta Comunale ai fini della approvazione delle tariffe relative al canone.
3. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi classificati in differenti categorie al fine della determinazione del Canone si considerano, per l'intera superficie dell'occupazione, i coefficienti e la superficie riconducibili alla categoria nella quale ricade la porzione maggiore dell'occupazione.
4. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta Comunale per il coefficiente relativo alla categoria di appartenenza (1^ o 2^), per il coefficiente di cui all'art.55 comma 2 del presente regolamento e per la misura dell'occupazione (espressa in mq o ml). Al risultato così ottenuto vengono applicate le eventuali maggiorazioni o riduzioni previste dal presente regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta Comunale per il coefficiente relativo alla categoria di appartenenza (1<sup>^</sup> o 2<sup>^</sup>), per il coefficiente di cui all'art.55 comma 2 del presente regolamento per la misura dell'occupazione (espressa in mq o ml) e per il numero di giorni dell'occupazione. Le frazioni di giorno sono computate come intero giorno. Al risultato così ottenuto vengono applicate le eventuali maggiorazioni o riduzioni previste dal presente regolamento.
6. Il Canone dovuto **per i passi carrabili**, per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta Comunale per il coefficiente relativo alla categoria di appartenenza (1<sup>^</sup> o 2<sup>^</sup>), per il coefficiente di cui all'art.55 comma 2 del presente regolamento tenuto conto della dimensione dell'occupazione (si effettua l'arrotondamento all'unità di metro lineare superiore).
7. Nel caso in cui lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
8. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri visti sopra, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazioni, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

#### **Articolo 55 - Determinazione dei coefficienti moltiplicatori**

1. Ai fini della determinazione del Canone, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, si applicano i seguenti coefficienti in base alla categoria di appartenenza dell'occupazione:

CATEGORIE	COEFFICIENTI
<b>1<sup>^</sup> categoria : Palmas Arborea</b>	1,00
<b>2<sup>^</sup> categoria : Tiria – Borgata, Monte Arci e zone residuali</b>	0,80

2. In riferimento all'attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità di occupazione, sono previsti i seguenti coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ai fini della determinazione del Canone di cui al presente Regolamento:

OCCUPAZIONI DEL SUOLO	COEFFICIENTE
Alterazioni stradali	1,00
Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto pubblico – taxi persone	0,10
Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,50
Aree per l'esercizio di arti e mestieri	1,00
Chioschi, edicole chalet e simili	1,00
Impianti di distribuzione di carburante	0,50
Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere	1,00
Occupazioni con tavolini, sedie e ombrelloni	1,00
Occupazioni per traslochi	1,00
Oggetti ed arredi aventi esclusiva funzione ornamentale	0,20
Occupazioni realizzate da operatori che vendono direttamente beni da essi prodotti	0,70
Postazioni destinate al commercio su aree pubbliche con	1,00

strutture mobili con concessione	
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili debitamente autorizzate	0,80
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti	0,70
Occupazioni per manifestazioni varie, mostre, riprese cinematografiche	1,00
Passi carrabili	1,00
Occupazioni del suolo diverse da quelle precedenti	1,00
<b>OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO</b>	
Vetrinette e mostre di merci e prodotti di qualsiasi genere	0,50
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0,50
*Cavi, condutture e simili	1,00
Altre occupazioni di soprassuolo	0,50
<b>OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO</b>	
*Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera (escluse le cisterne dei distributori di carburante)	1,00

\*Realizzati da soggetti diversi dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi

3. Nel caso in cui l'occupazione sia riconducibile a più di un coefficiente si applica quello più favorevole al concessionario.

#### **Articolo 56 - Commisurazione dell'area occupata**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. La superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (sempre che sia stata determinata una tariffa base, per le tende, diversa da quella relativa alla occupazione del suolo).
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione **inferiore al metro quadrato** o lineare.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
5. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. La superficie eccedente i 100 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 25 per cento.

9. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. Il presente comma è da intendersi in deroga a quanto previsto nel comma precedente.
10. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
11. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 6 ore giornaliere. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.
12. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
13. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi.
14. Per le occupazioni del **sottosuolo** la tariffa ordinaria annua è **ridotta a un quarto**. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi **non superiore a tremila litri**; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

#### **Articolo 57 - Passi carrabili**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Si considerano occupazioni permanenti a titolo di "passo carrabile", sottoposte al pagamento del canone, unicamente gli accessi per i quali su espressa richiesta dei proprietari (o titolari di altri diritti reali di godimento), e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune di Palmas Arborea rilasci apposita concessione/autorizzazione a fronte della quale viene esposto, da parte del concessionario, apposito cartello segnaletico atto a vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi stessi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

5. Non sono soggetti al regime concessorio e quindi al pagamento del canone relativo, i semplici accessi carrabili o pedonali non riconducibili a quelli di cui al comma precedente .
6. Il rilascio della concessione/autorizzazione è subordinato al pagamento del canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Tale somma inizialmente versata si considera corrisposta per l'intero anno solare. Per le annualità successive dovrà essere versato il canone stabilito annualmente da apposita delibera della Giunta Comunale.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993 o in regime di COSAP (canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche).
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### ***Articolo 58 - Occupazioni con condutture, cavi, impianti ecc.***

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di cui al comma 831 art.1 L. 160/2019 pari a **1,50** euro.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro **800,00**. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. In canone è versato in unica soluzione **entro il 30 aprile di ciascun anno**.

#### ***Articolo 59 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione***

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale in alternativa ad ogni altro accordo anche di natura privatistica tra le parti.
2. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 100 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
3. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

## **Articolo 60 - Esenzioni**

### 1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) Le occupazioni realizzate per iniziative per le quali è stato rilasciato formale patrocinio da parte del Comune, anche congiuntamente a terzi;
- i) Le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitari, ricreative e sportive;
- j) Le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- k) Le occupazioni temporanee, realizzate da enti senza fini di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, per gli spazi non adibiti ad attività di somministrazione di cibi o bevande;
- l) Le occupazioni occasionali, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che **non** comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- m) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
- n) Le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocate a delimitazione di spazi di servizio;
- o) Le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di un'ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
- p) Le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- q) Le occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici;
- r) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia il Comune di Palmas Arborea;

### 2. Le occupazioni di cui al comma 1 devono essere precedentemente autorizzate e prevedono la presentazione di una domanda di occupazione.

### **Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito ai fini del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato **entro il 30 aprile** di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario non può essere compensato con le somme in precedenza pagate. Ad ogni modo per le concessioni annuali non si dà luogo ad alcun rimborso.
5. Il versamento del canone va effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa, dietro richiesta dell'interessato, la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
7. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione.
8. Il canone non è dovuto qualora sia di importo inferiore o uguale a 12,00 euro. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto annualmente.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
10. Il versamento del canone deve essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.

### **Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato ai fini del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo.
2. Nel caso di concessioni ricorrenti, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Dietro richiesta dell'interessato è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
4. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione.
5. Il canone non è dovuto qualora sia di importo inferiore o uguale a 5,00 euro.
6. Il versamento del canone deve essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.

7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle Entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 64 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Ai fini del rimborso il concessionario deve presentare apposita istanza, nella quale devono essere indicate le generalità del richiedente, gli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione (o l'indicazione dell'occupazione), la motivazione alla base del rimborso, e alla quale deve allegare la documentazione attestante le somme versate.
3. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui è nato il credito nella misura stabilita dalla legge. Non spettano gli interessi se espressamente indicato dal presente regolamento (a titolo esemplificativo in caso di rinuncia del concessionario, di decadenza, di revoca, di modifica o sospensione etc).
4. Non sono rimborsabili le somme inferiori o uguali a :
  - a) € 12,00 per singola occupazione permanente;
  - b) € 5,00 per singola occupazione temporanea.
5. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
6. Le somme da rimborsare sono compensate, dietro richiesta del soggetto passivo, con gli eventuali importi dovuti dallo stesso soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

### **Articolo 65 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso di interesse legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o

dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate.

#### ***Articolo 66 - Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

### ***CAPO V – CANONE MERCATALE***

#### ***Articolo 67 – Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale di cui all'art.1 comma 816 L. n.160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche previgente, oltre che, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 art. 1 L. m. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'art.1 L. n. 147/2013 s.m.i.;

#### ***Articolo 68 - Soggetto attivo***

1. Il canone è dovuto al Comune titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

#### ***Articolo 69 - Domanda di occupazione***

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi o da altro regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale.

### **Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019 o altra diversa deliberazione della Giunta Comunale.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) zone del territorio comunale;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadri o lineari;
  - c) durata e tipologia dell'occupazione;
3. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'aumento delle tariffe rispetto a quelle standard non può essere superiore al 25% delle medesime tariffe.

### **Articolo 71 - Criteri di commisurazione del canone e agevolazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo **ridotto del 50 per cento** per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata **una riduzione del 30 per cento** sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
6. La tariffa è **ridotta del 20 per cento** per le occupazioni effettuate dai produttori agricoli che vendono prevalentemente i propri prodotti.
7. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e non sono cumulabili; si applica quella più favorevole per il concessionario.
8. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie compatibile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

### **Articolo 72 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta Comunale per la misura dell'occupazione (espressa in mq o ml). Al risultato così ottenuto vengono applicate le eventuali maggiorazioni o riduzioni previste dal presente regolamento.
2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta Comunale per la misura dell'occupazione (espressa in mq o ml) e per il numero di giorni dell'occupazione. Le

frazioni di giorno sono computate per intero. Al risultato così ottenuto vengono applicate le eventuali maggiorazioni o riduzioni previste dal presente regolamento.

3. Nel caso in cui lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

### ***Articolo 73 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. In caso di occupazioni abusive è prevista la corresponsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, a tal fine si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. Ai sensi del comma 845 art.1 L. n.160/2019, si applica quanto previsto dalla lettera h) comma 821 del medesimo articolo, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie.

### ***Articolo 74 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### ***Articolo 75 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **31 marzo** di ciascun anno.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 76 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019 s.m.i.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### ***Articolo 77 - Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Ai fini del rimborso il concessionario deve presentare apposita istanza, nella quale devono essere indicate le generalità del richiedente, gli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione (o l'indicazione dell'occupazione), la motivazione alla base del rimborso, allegando la documentazione attestante le somme versate.
3. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui è nato il credito nella misura stabilita dalla legge. Non spettano gli interessi in caso di rinuncia del concessionario, di decadenza, di revoca, di modifica o sospensione.
4. Non sono rimborsabili le somme inferiori o uguali a :
  - a) € 12,00 per singola occupazione permanente;
  - b) € 5,00 per singola occupazione temporanea.
5. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

#### ***Articolo 78 - Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario Responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle Entrate.

#### ***Articolo 79 - Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.